

# Il trasferimento di imprese commerciali in Italia



**Mauro Manca**  
Esperto tributario in Milano

## A metà del guado: luci ed ombre dell'attuale normativa italiana sul trasferimento transfrontaliero delle imprese

### 1.

#### Introduzione

La normativa italiana sul trasferimento di sede delle imprese, sia in entrata che in uscita dal territorio dello Stato, dopo le ultime modifiche del 2015<sup>[1]</sup> si avvia ad una (quasi) completezza. Infatti, dopo l'introduzione della cosiddetta "exit tax" nel 2004, all'articolo 166 TUIR, recante appunto la disciplina domestica del trasferimento all'estero della residenza o della sede dei soggetti esercenti attività d'impresa in Italia, il legislatore delegato del 2015 (ai sensi dell'articolo 12 della Legge [di seguito L.] n. 23/2014) ha introdotto una disposizione relativa al trasferimento della residenza nel territorio della Repubblica (articolo 12 D.Lgs. n. 147/2015).

Nel seguito, dopo aver analizzato il contenuto della norma positiva, si esamineranno le questioni ancora lasciate aperte dalla nuova disposizione, segnatamente con riguardo al trattamento delle perdite (maturate nel periodo anteriore al trasferimento in Italia e quelle maturate nei primi tre esercizi successivi), alla possibilità di accesso al regime di esenzione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni (cosiddetto "regime pex"), al trattamento delle riserve.

### 2.

#### Il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato da parte di soggetti non residenti che esercitano imprese commerciali (articolo 166-bis TUIR)

L'articolo 12 L. n. 23/2014, introducendo l'articolo 166-bis TUIR, ha regolamentato il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato da parte di soggetti non residenti che esercitano imprese commerciali, prevedendo regole diverse in base allo Stato di provenienza<sup>[2]</sup>, ma non rispetto al loro profilo soggettivo. Rispetto a quest'ultimo aspetto, la norma, facendo riferimento a "soggetti che esercitano imprese commerciali" ha chiaramente accomunato nella medesima disciplina sia imprenditori individuali che soggetti societari. Come vedremo oltre, questa estensione soggettiva della norma introduce necessariamente una diversità di approccio nella

valutazione dei criteri di collegamento tributari al fine della determinazione della effettiva residenza del contribuente, con potenziali maggiori complicazioni nel caso il trasferimento riguardi un imprenditore individuale.

Il primo comma dell'articolo 166-bis TUIR prevede che i soggetti che esercitano imprese commerciali provenienti da Stati o territori inclusi nella lista di cui all'articolo 11 comma 4, lettera c D.Lgs. n. 239/1996, che, trasferendosi nel territorio dello Stato, acquisiscono la residenza ai fini delle imposte sui redditi assumono quale valore fiscale delle attività e delle passività il valore normale delle stesse, da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 TUIR.

La norma dispone, quindi, che i soggetti esercenti imprese commerciali e provenienti da Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, ove si trasferiscano nel territorio dello Stato e acquisiscano la residenza ai fini delle imposte sui redditi, devono assumere quale valore fiscale delle attività e delle passività, il valore normale delle stesse.

Nel caso di trasferimento da Paesi diversi da quelli di cui al comma 1, il comma 2 prevede che, a meno di un accordo preventivo<sup>[3]</sup> sul valore normale stipulato tra l'impresa interessata e l'Amministrazione finanziaria, il valore fiscale delle attività e passività trasferite è pari, per le attività, al minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore normale, sempre determinato ai sensi dell'articolo 9 TUIR, ed al maggiore tra questi per le passività.

Infine il terzo ed ultimo comma dell'articolo rinvia ad un successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate l'individuazione delle modalità di segnalazione dei valori delle attività e delle passività oggetto di trasferimento.

Stante il tenore della norma appena esposto, un primo problema attiene alle modalità di determinazione del mutamento della residenza dei "soggetti che esercitano imprese commerciali", essendo principio fondamentale del diritto tributario, nazionale ed internazionale, che la soggettività tributaria è ancorata (essenzialmente) al possesso o meno di tale requisito.

Ai fini tributari, i soggetti passivi d'imposta possono essere suddivisi in due categorie:

- gli imprenditori individuali, assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (disciplinata dal Titolo I del TUIR) e
- gli altri soggetti, residenti o non residenti, di tipo associativo o meno, assoggettati all'imposta sul reddito delle società (disciplinata dal Titolo II del TUIR).

Ovviamente, nel caso in cui il soggetto che trasferisce la propria residenza provenga da uno Stato con il quale l'Italia abbia concluso una CDI, si dovrà tenere in considerazione anche la disciplina convenzionale ivi pattuita.

Nel caso di trasferimento di residenza di un imprenditore individuale, si dovrà, così, avere riguardo ai criteri indicati all'articolo 2 TUIR. Come noto, questi hanno a riferimento l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente, il domicilio o la residenza in Italia. Trattandosi il primo di un requisito meramente formale ma la cui presenza è assolutamente dirimente per l'ordinamento italiano<sup>[4]</sup>, l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente si configura più che sufficiente al riconoscimento del trasferimento in Italia dell'imprenditore. Relativamente agli altri due requisiti, richiedendosi un riscontro fattuale circa la sussistenza degli affari ed interessi ovvero della dimora abituale, il trasferimento di residenza potrebbe dar luogo ad incertezze qualora l'imprenditore conservi all'estero una parte di questi e non abbia, nel contempo, provveduto all'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente. Come noto infatti, la giurisprudenza prevalente tende ad attribuire maggiore rilevanza, ai fini qui in esame, agli interessi cosiddetti morali od affettivi piuttosto che a quelli meramente economici (ancora di recente, Cass., sez. V, n. 9723 del 13 maggio 2015).

In realtà, la definizione di reddito d'impresa contenuta nell'articolo 55 TUIR, applicabile al caso di specie, facendo riferimento all'"*esercizio di imprese commerciali*" sembra più che adeguata ad attrarre alla sfera impositiva italiana il reddito d'impresa che attraverso tali "*imprese commerciali*" si sia realizzato nel territorio dello Stato. In effetti, ipotizzare l'esercizio di un'impresa individuale senza un radicamento al territorio della sua struttura operativa insieme a quella dell'imprenditore appare ipotesi abbastanza remota, fatto salvo quanto previsto nel caso delle "*ipotesi negative*" di stabile organizzazione di cui all'articolo 162 comma 4 TUIR o delle analoghe norme convenzionali.

In effetti, in un caso oggetto di esame da parte dell'Amministrazione finanziaria (cfr. Risoluzione n. 21/E del 2009) e relativo ad un'ipotesi di fusione tra società comunitarie con destinazione dei beni della società italiana incorporata in una stabile organizzazione della società non residente europea, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che "*l'individuazione della disciplina applicabile, ai fini delle imposte sui redditi, all'operazione prospettata [applicabilità del regime di neutralità fiscale di cui all'articolo 179 comma 1 TUIR o di quello realizzativo in base al valore normale di cui al successivo comma 6 di tale ultima disposizione, ndr.] dipende, in altre parole, dalla circostanza che il compendio aziendale della società incorporata residente [in Italia, ndr.] che residua sul territorio dello Stato configuri o meno una stabile organizzazione*".

Nel caso di specie, dopo aver esaminato la dotazione strumentale della asserita stabile organizzazione e le attività ad

essa attribuite nell'ambito della riorganizzazione del gruppo straniero, l'Agenzia delle Entrate ha concluso che "*avendo riguardo alla fattispecie così come prospettata, sembrerebbe che l'installazione che la società ALFA [spagnola, ndr.] verrebbe a detenere sul territorio italiano a seguito dell'operazione di fusione per incorporazione della società BETA [italiana, ndr.] non si configuri come stabile organizzazione ai sensi dell'articolo 162 TUIR. Ciò in quanto le attività che tale sede fissa di affari andrebbe a svolgere sul territorio italiano sembrerebbero rientrare nelle ipotesi di esclusione previste dal citato comma 4 dell'articolo 162 TUIR*".




Il medesimo profilo di criticità trova applicazione anche nel caso di trasferimento in Italia dell'impresa (o parte dell'impresa) che prima veniva esercitata all'estero qualora l'imprenditore, persona fisica, non provveda a trasferire anche la sua residenza fiscale ma mantenga all'estero il centro dei suoi affari ed interessi. In tal caso, i riscontri fattuali dovranno chiarire se il complesso di beni e persone che caratterizzano l'azienda (o il ramo d'azienda) trasferita assuma quella sufficiente consistenza "*materiale*" da poter essere qualificata come stabile organizzazione dell'imprenditore (non residente) con l'effetto di far sorgere comunque un'obbligazione tributaria in capo a tale ente. Al contrario, se tale consistenza materiale non supera la *check list* negativa di cui al comma 4 dell'articolo 162 TUIR (o dell'analogo norma convenzionale), l'attività dell'impresa svolta in Italia non darà luogo ad alcuna fattispecie imponibile.

Il trasferimento della sede di società si presenta più articolato in ragione della differente natura delle persone giuridiche rispetto agli individui e quindi alle concrete modalità con cui il trasferimento della sede delle prime viene valutato dall'ordinamento "*di partenza*".

In questo senso, la disciplina civilistica italiana non contempla espressamente l'ipotesi del trasferimento verso lo Stato di una società estera ma si limita a valutare l'opposta fattispecie della fuoriuscita di una società italiana verso l'estero (articolo 25, comma 3 L. n. 218/1995)<sup>[5]</sup>. La disciplina dell'ingresso in Italia di una società straniera andrà quindi ricostruita attraverso

un'interpretazione *e contrario* di tale disposizione. In breve è possibile affermare che agli effetti del diritto internazionale privato italiano, la legittimità e quindi gli effetti conseguenti ad un trasferimento di sede devono essere coerenti con quanto previsto dalla legge dello Stato di provenienza. Ai nostri fini, ciò risulta di particolare rilievo per valutare le due ipotesi di trasferimento che si possono riscontrare in concreto: il trasferimento in continuità giuridica o meno del soggetto trasferentesi.

Tale distinzione, in estrema sintesi, attiene al fatto che in tema di conservazione dello *status* di società nazionale gli ordinamenti si distinguono tra quelli che applicano la cosiddetta "teoria della incorporazione" (ad esempio, la Gran Bretagna) e quelli che applicano la teoria della sede reale (ad esempio, la Germania). Secondo la prima teoria, la società mantiene la nazionalità dello Stato dove si è perfezionato il procedimento della sua costituzione, restando quindi assoggettata alla sua legge. Secondo la teoria della sede reale, ciò che rileva ai fini della identificazione della legge regolatrice della società è il luogo ove ha sede "di fatto" la sua amministrazione.



Da tale distinzione consegue, quindi, che la continuità giuridica o meno del soggetto che trasferisce in Italia la sua sede è una questione che deve essere valutata anche con riguardo alle pertinenti previsioni dell'ordinamento di origine.

La rilevanza del tema, preso in esame da diverse risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate (ad esempio, la n. 9/E del 2006 e la n. 345/E del 2008), è essenzialmente dovuta al fatto che la "continuità" dello *status* giuridico del soggetto che si trasferisce determina la natura realizzativa o meno del trasferimento con i conseguenti effetti anche fiscali (applicazione di una *exit tax*, continuità dei periodi d'imposta e dei requisiti per il regime *pex*, obblighi dichiarativi, eccetera). Così l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che l'efficacia del trasferimento della sede statutaria è subordinata, stante la vigenza del citato articolo 25, comma 3, al duplice rispetto sia delle norme del Paese di provenienza sia di quelle del Paese di destinazione. Ne consegue che la continuità giuridica della società è condizionata all'ammissibilità del trasferimento nei due ordinamenti. "In sostanza, una società estera, che abbia trasferito in Italia la propria sede legale, diviene società di diritto italiano senza necessità di costituirsi *ex novo*, a condizione che il trasferimento della predetta sede sia ammesso dalla legge dello Stato in cui si è costituita". Alcuni ordinamenti, infatti, non consentono che una società costituita secondo il diritto nazionale possa trasferire all'estero la propria sede sociale, se non a prezzo della dissoluzione e liquidazione dell'ente, dando quindi luogo ad un fenomeno con effetti sostanzialmente realizzativi (ed interruttivi del precedente *status* giuridico).

Secondo l'Amministrazione finanziaria (cfr. Risoluzione n. 9/E del 2006), per l'ordinamento italiano, pur in mancanza di una norma espressa, deve ritenersi ammesso il trasferimento senza estinzione, in quanto l'articolo 2437 del Codice civile, nel considerare il trasferimento all'estero della sede sociale causa di recesso per i soci, implicitamente presuppone che esso non abbia natura dissolutoria.

In sostanza, sul piano civilistico italiano, il trasferimento in Italia della sede sociale non determina l'estinzione della società straniera e non pregiudica, pertanto, la continuità del soggetto, a condizione che anche nell'ordinamento di provenienza la disciplina del trasferimento di sede sia improntata al medesimo principio e non costituisca quindi evento estintivo. Pertanto, se l'ordinamento estero assume come criterio di collegamento il luogo di perfezionamento del procedimento di costituzione dell'ente giuridico, il trasferimento della sede della società, pur potendo dar luogo al venir meno della soggettività tributaria (si pensi al problema della doppia residenza ed alle modalità di soluzione del problema attraverso il ricorso ai criteri previsti dalle cosiddette "tie breaker rules" ispirate all'articolo 4 paragrafo 2 del Modello OCSE di Convenzione fiscale [di seguito M-OCSE]) non farà invece venir meno la personalità giuridica dell'ente trasferito.

Viceversa, la configurazione del trasferimento all'estero della sede sociale della società come evento estintivo della personalità giuridica impedirebbe la continuità giuridica dell'ente. Di conseguenza, non di trasferimento di sede si tratterebbe, quanto piuttosto di estinzione della società in un dato ordinamento e della sua ricostituzione in un ordinamento diverso.

In conclusione, appare corretto convenire con le conclusioni sul punto raggiunte dalla prassi dell'Amministrazione finanziaria secondo cui "le conseguenze di ordine fiscale relative al trasferimento in Italia dall'estero o, viceversa, dall'Italia verso l'estero della sede sociale dipendono dalla continuità giuridica o meno dell'ente ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge n. 218 del 1995".

È di interesse segnalare che in caso di operazioni straordinarie transfrontaliere (fusioni), secondo l'Amministrazione finanziaria "l'operazione si sostanzia in un trasferimento in Italia della società lussemburghese, con le stesse conseguenze che avrebbe un trasferimento di sede della medesima società nel nostro Paese" (Risoluzione n. 69/E del 5 agosto 2016). Secondo questo approccio, quindi, il principio che dovrebbe guidare il trasferimento di sede sarebbe quello della neutralità e continuità dei valori contabili, che ispira, in generale, le operazioni straordinarie di ristrutturazione (non realizzativa) delle imprese in ambito europeo.

La stessa Risoluzione, poi, adottando un approccio che ha "riguardo soprattutto agli aspetti sostanziali, più che alle concrete modalità con cui avviene il trasferimento", interviene anche sul requisito dell'esercizio di un'attività di impresa della società trasferenda. Così, nel caso di trasferimento di residenza di una *holding* che svolgeva un'attività di mero godimento di immobili, la Risoluzione ha affermato che "in linea generale, si ritiene che il presupposto consistente nell'esercizio di un'impresa commerciale, cui è subordinato il regime in esame, deve intendersi riferito a tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa secondo l'ordinamento domestico,

a prescindere dall'attività economica concretamente svolta dai medesimi. Tale conclusione appare coerente con la ratio dell'articolo 166-bis del TUIR, volto a ripartire correttamente la potestà impositiva tra le giurisdizioni coinvolte nell'operazione di trasferimento ed evitare, conseguentemente, che plusvalori e minusvalori che sono maturati fuori dal reddito d'impresa italiano possano concorrere alla formazione dello stesso". Affermando quindi che "l'attività svolta non costituisce ostacolo per applicazione dell'articolo 166-bis del TUIR", l'Amministrazione finanziaria introduce un significativo ampliamento soggettivo rispetto alla platea dei possibili soggetti interessati al rientro in Italia.

### 3. Il valore normale attribuito alle attività e passività in ingresso

In assenza di indicazioni normative relative a tutti gli aspetti rilevanti della fattispecie in esame, fatta salva la previsione dell'attribuzione del valore normale ai beni in ingresso in Italia, le ulteriori indicazioni operative in ordine agli effetti del trasferimento in Italia della residenza delle imprese estere possono solamente ritrarsi dalle indicazioni di prassi nel corso del tempo espresse dall'Amministrazione finanziaria.

Prima di procedere con alcune considerazioni su tali aspetti, è forse ancora utile soffermarsi sulla previsione normativa relativa all'attribuzione del valore normale ai beni in ingresso.

Come detto sopra, i commi 1 e 2 dell'articolo 166-bis TUIR richiamano il criterio del valore normale di cui all'articolo 9 TUIR quale criterio da adottare per determinare il valore fiscalmente riconosciuto alle attività e passività riferibili alle imprese neotrasferite. I due commi, tuttavia, differiscono per un aspetto che non può ignorarsi, quanto meno in una prospettiva di stabilità dei valori assunti dall'impresa che entra nel territorio dello Stato. Infatti, il comma 2 prevede, pur in via opzionale, che l'impresa che proviene da Stati cosiddetti *black list* (individuati secondo lo *standard* dell'adeguato scambio di informazioni; articolo 11, comma 4, lettera c D.Lgs. n. 239/1996) possa determinare il valore normale delle sue attività e passività in contraddittorio con l'ufficio attraverso la specifica procedura dell'interpello previsto dal nuovo articolo 31-ter D.P.R. n. 600/1973, e quindi "cristallizzare" tali valori in un accordo che vincola non solo il contribuente ma anche l'Amministrazione finanziaria. In assenza di un simile accordo, lo stesso comma 2, secondo periodo, dell'articolo 166-bis TUIR prevede un criterio obbligatorio alternativo: per le attività, il minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore normale; per le passività, il maggiore tra tali valori.

Un'analoga previsione non è prevista, invece, nel caso in cui il soggetto provenga da una giurisdizione *white list*. In tal caso, infatti, pur conservandosi il riferimento al valore normale, non è previsto il ricorso ad alcuna procedura o criterio obbligatorio, rimettendo unilateralmente al soggetto estero la determinazione dei valori concretamente rilevanti. Ebbene una tale previsione, pur se formalmente rispettosa dell'autonomia e discrezionalità del soggetto estero, appare nel contempo priva di quella certezza giuridica la cui assenza rischia di essere foriera di contestazioni da parte della stessa autorità amministrativa che potrà del tutto legittimamente

mettere in discussione il procedimento valutativo, ed i suoi risultati, adottato dal contribuente. Come noto infatti, in tema di determinazione del valore normale la diversità di assunti di partenza in ordine alla qualificazione dei rischi assunti e delle funzioni effettivamente svolte determina profonde differenze nell'estensione sia dello spettro dei *comparables* rinvenuti che nel collocamento del *range* interquartile che scaturisce da tali analisi. In assenza di un'espressa clausola di salvaguardia, le determinazioni assunte dal contribuente potranno legittimamente essere oggetto di accertamento da parte dell'autorità amministrativa. In tal caso, qualora dovessero emergere differenze di valutazione, rilevate successivamente all'ingresso in Italia delle imprese estere e che abbiano concorso a determinare una minore base imponibile per effetto di maggiori ammortamenti od accantonamenti conseguenti ai maggiori valori attribuiti alle passività in ingresso, il minor gettito d'imposta potrà certamente essere contestato al contribuente.

Ulteriore problema che potrebbe poi porsi è quello relativo al riconoscimento dei valori fiscali determinati dall'autorità fiscale del Paese di origine in caso di applicazione di una *exit tax*. Nel silenzio della norma primaria, qualche riferimento è ritraibile dalla prassi dell'autorità fiscale. La Risoluzione n. 67/E del 2007 tratta il caso di un cittadino tedesco che intende trasferire la sua residenza in Italia ed è titolare di una partecipazione qualificata in una società tedesca. In tali circostanze, per la legislazione fiscale tedesca, all'atto del trasferimento all'estero della residenza del socio, le plusvalenze latenti della partecipazione – pari alla differenza tra il valore normale e il loro costo fiscale – si considerano realizzate e sono assoggettate a tassazione. Peraltro, ove la residenza sia trasferita in uno Stato membro dell'Unione europea (di seguito UE), la tassazione della plusvalenza è sospesa fino al momento dell'effettivo realizzo, in armonia con quanto stabilito dalla CGUE nella sentenza dell'11 marzo 2004, causa C-9/02.

La disciplina del caso concreto è stata ricavata, in assenza di una norma espressa sul punto, attraverso la corretta applicazione della CDI in essere tra Italia e Germania. Infatti, l'articolo 13, paragrafo 4 CDI vigente tra i due Paesi stabilisce che gli utili derivanti dall'alienazione di partecipazioni societarie, come di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente. La disposizione n. 12 del Protocollo allegato alla CDI integra il richiamato articolo 13, prevedendo che se uno Stato contraente assoggetta ad imposizione – in occasione del trasferimento della residenza di una persona fisica in un altro Stato – la plusvalenza derivante da una partecipazione rilevante in una società residente, l'altro Stato, in caso di ulteriore cessione di tale partecipazione, dovrà determinare la plusvalenza tassabile assumendo come costo d'acquisto il valore teorico della partecipazione adottato dal primo Stato al momento della partenza della persona fisica.

Stante ciò la Risoluzione conclude affermando che "la scrivente Agenzia ritiene che nella fattispecie da ultimo esaminata il costo fiscale attribuibile alla partecipazione di chi trasferisce la propria residenza dalla Germania in Italia possa comunque essere determinato in base al valore «teorico», così come stimato dall'erario tedesco al fine di assoggettare a tassazione il socio in occasione della sua



partenza. In assenza di una specifica disciplina interna e considerata la vigenza nello Stato membro di partenza di una normativa exit tax applicabile alle persone fisiche, il ricorso a tale criterio appare infatti non solo il più idoneo a salvaguardare il diritto al prelievo dello Stato nel quale si è avuto l'effettivo incremento di valore delle partecipazioni, ma anche il più efficace al fine di evitare sia fenomeni di doppia imposizione che salti d'imposta".

Il problema posto dalla soluzione appena descritta è chiaramente dovuto al fatto che essa è stata raggiunta facendo ricorso all'applicazione di una CDI che prevede una norma espressa sul punto. Il dubbio resta se l'affermazione di principio, di portata evidentemente più generale, dell'ultimo paragrafo citato sopra possa trovare effettivamente applicazione anche in casi in cui non esista una previsione pattizia espressa sul punto in esame. Peraltro, la predetta disposizione del Protocollo trova espressa applicazione solamente nel caso del trasferimento di residenza delle persone fisiche, con l'effetto che una sua estensione analogica alle persone giuridiche sembra doversi inevitabilmente escludere.

Oltre a ciò, se, alla luce delle nuove norme in tema di dichiarazione infedele, tale circostanza non dovrebbe dar luogo ad alcun reato tributario in quanto nel caso che ci occupa si tratta pur sempre di "valutazione di elementi attivi e passivi oggettivamente esistenti" e ragionevolmente "indicati in bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali", potrebbe però ugualmente esporre il contribuente alla sanzione amministrativa per l'infedeltà dichiarativa. Infatti, la riforma apportata al sistema sanzionatorio tributario dal D.Lgs. n. 158/2015 ha sì introdotto alcune esimenti ma solamente nel caso di determinazione dei prezzi di trasferimento nell'ambito delle operazioni contemplate dall'articolo 110, comma 7 TUIR, cioè delle transazioni infragruppo, e non di quelli afferenti all'articolo 166-bis TUIR, che perciò resterebbero soggette alla specifica e piena sanzione amministrativa.

È pertanto evidente che, nel valutare l'ipotesi di un trasferimento in Italia della residenza, gli imprenditori stranieri *white list* dovranno seriamente valutare l'ipotesi di accedere al regime degli accordi preventivi di cui all'articolo 31-ter D.P.R. n. 600/1973 al fine di conseguire la certezza giuridica circa la bontà delle loro valutazioni.

La recente Risoluzione n. 69/E è intervenuta anche su questo tema, affermando che "il valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9 del TUIR, possa essere riconosciuto anche ai beni della società incorporata che non sono più presenti in bilancio in quanto completamente ammortizzati o il cui valore contabile sia inferiore al fair value". Sul punto la Risoluzione conclude che "il riconoscimento di una maggiore quota di ammortamento fiscale, rispetto a quella risultante in contabilità, sarà possibile ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b) del TUIR che prevede la deduzione dei componenti negativi che «pur non essendo imputati al conto economico, sono deducibili per disposizioni di legge». Adottando un simile pronunciamento, come fatto osservare da alcuni autori<sup>[6]</sup>, l'istituto del rimpatrio così introduce un "possibile disallineamento tra valore contabile e fiscale dei beni trasferiti nell'ambito del reddito d'impresa nazionale".

#### 4.

##### **Gli effetti del trasferimento con o senza continuità giuridica**

Se l'articolo 166-bis TUIR ha introdotto alcune disposizioni in ordine alla determinazione dei valori delle attività e passività in ingresso in Italia, esso tace invece su diverse altre questioni di estremo rilievo, prima tra tutte, quella relativa al riconoscimento o meno delle perdite formatesi all'estero.

Nel silenzio della norma primaria, utili indicazioni sembra possano ritrarsi dalla prassi in materia. In questo senso, l'aspetto più rilevante della fattispecie in esame è, forse, quello di qualificare il trasferimento in termini di continuità giuridica o meno rispetto all'ordinamento di origine, distinguendo poi la circostanza che l'operazione avvenga nell'ambito dell'ordinamento dell'UE o tra Stati estranei a tale ordinamento.

Come affermato già dalla citata prassi dell'Agenzia delle Entrate (cfr. Risoluzione n. 9/E del 2006) le conseguenze di ordine fiscale relative al trasferimento in Italia dall'estero o, viceversa, dall'Italia verso l'estero della sede sociale dipendono dalla continuità giuridica o meno dell'ente ai sensi dell'articolo 25, comma 3, L. n. 218/1995. La prima rilevante conseguenza di ciò è che, nella prima ipotesi, il periodo d'imposta, costituito dall'esercizio sociale, non si interrompe. Pertanto, in applicazione dell'articolo 73, comma 3 TUIR, l'ente risulterà residente in Italia per l'intero esercizio anche se il trasferimento di sede si è perfezionato prima che sia decorso un numero di giorni superiore alla metà del periodo d'imposta.

Nell'ipotesi di inefficacia del trasferimento di sede in continuità giuridica, la società, costituita *ex novo* secondo l'ordinamento italiano, inizierà un nuovo periodo d'imposta e sarà considerata da subito residente, alla stregua delle società neocostituite.

Stante ciò, tuttavia, l'articolo 166-bis TUIR non contiene alcuna previsione idonea ad identificare il momento in cui tale trasferimento sia avvenuto. Resta, quindi, che l'unica indicazione utile al fine di individuare l'esercizio sociale dal quale considerare residente in Italia la società trasferenda è rinvenibile nel suddetto documento di prassi e nella successiva Risoluzione n. 345/E del 2008 che conferma le conclusioni della precedente Risoluzione del 2006. Pertanto, versandosi nell'ipotesi di un regime di continuità giuridica del trasferimento di sede di una società dall'estero si avrà anche la continuità degli esercizi sociali. La società in esame dovrà considerarsi residente in Italia sin dall'inizio dell'esercizio sociale e, quindi, anche nel periodo antecedente l'iscrizione nel Registro delle imprese, pur non avendo la sede legale, la sede di amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d'imposta.

È degno di nota che una tale soluzione risolve, negativamente, anche il tema del cosiddetto "split year", negandone la ammissibilità. Ne consegue che, ai fini della normativa italiana e, dunque, anche di quella convenzionale, che rinvia sul punto alle norme interne, non è possibile considerare un soggetto residente limitatamente ad una frazione dell'anno d'imposta. Secondo la prassi amministrativa che si è occupata del tema (in verità, nel caso di trasferimento all'estero e non in entrata), quindi, in mancanza di una disciplina espressa della decorrenza

dell'acquisto o della perdita della residenza in corso d'anno, si deve ritenere che il contribuente che si trasferisca all'estero dopo aver maturato i requisiti per l'applicazione del "worldwide taxation principle" continuerà ad essere assoggettato a tassazione in Italia anche per tutti gli eventuali redditi prodotti dal momento del trasferimento al momento di chiusura del periodo d'imposta. Gli eventuali problemi di doppia residenza che si dovessero creare in caso di espatrio in corso d'anno potranno comunque essere risolti solo su base bilaterale, applicando le disposizioni delle pertinenti CDI (in questo senso, la Risoluzione n. 471/E del 2008). Considerato quindi che l'opposta fattispecie dell'ingresso in Italia non sembra presentare profili giuridico-sistematici diversi da quelli appena visti, appare coerente affermare che anche nell'ipotesi dell'articolo 166-bis TUIR non è possibile frazionare il periodo d'imposta.



Al riguardo, tuttavia, occorre menzionare due rilevanti eccezioni e rilevare che la soluzione delle ipotesi di doppia residenza mediante il "frazionamento del periodo d'imposta nel caso di trasferimenti in corso d'anno" è una eventualità ben presente al legislatore italiano, che l'ha contemplata in alcune CDI e, in particolare, nella CDI con la Svizzera (cfr. articolo 4, paragrafo 4) e con la Germania (cfr. il punto 3 del Protocollo alla CDI). Infatti, secondo la citata CDI con la Svizzera, "la persona fisica che ha trasferito definitivamente il suo domicilio da uno Stato contraente all'altro Stato contraente cessa di essere assoggettata nel primo Stato contraente alle imposte per le quali il domicilio è determinante non appena trascorso il giorno del trasferimento del domicilio. L'assoggettamento alle imposte per le quali il domicilio è determinante inizia nell'altro Stato a decorrere dalla stessa data".

Da ciò, è stato ritenuto che "l'esistenza di norme convenzionali espresse che disciplinano i casi in cui è possibile ricorrere al frazionamento del periodo d'imposta per risolvere situazioni di doppia residenza esclude in radice la possibilità di applicare questo principio in via analogico-interpretativa". Poiché il principio è stato già recepito dall'ordinamento italiano, secondo l'autorità fiscale italiana, estenderne l'applicazione ad ipotesi disciplinate da CDI diverse da quelle in cui è espressamente richiamato violerebbe il principio di sovranità dei singoli Stati ed il principio pattizio che sono alla base del sistema di CDI prefigurato dal M-OCSE. Inoltre, trattandosi di una norma derogatoria ai principi generali in materia, appare difficile che la previsione formulata per il trasferimento di residenza della persona fisica possa trovare applicazione analogica anche per il caso delle persone giuridiche, con l'effetto che per queste ultime, troverà applicazione la regola generale dell'unità del periodo d'imposta.

## 5.

### Il regime delle perdite

Il tema delle perdite scomputabili dal reddito della società trasferita in Italia assume due distinti profili. Il primo attiene alla riconoscibilità in Italia delle perdite maturate nel periodo in cui la società trasferita era residente nell'altro Stato (Stato di origine); il secondo attiene alla possibilità di qualificare o meno le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta successivi al trasferimento ai fini del loro riporto ai sensi del comma 2 dell'articolo 84 TUIR. Pur nel silenzio della norma su questi aspetti, alcuni spunti di riflessione possono però trovarsi in pregressi pronunciamenti dell'Amministrazione finanziaria.

Così la Risoluzione n. 345/E del 2008 ha avuto modo di occuparsi del regime delle perdite di una società trasferitasi dal Lussemburgo. In tale caso, il riporto ("importazione") delle perdite è stato negato in ragione del fatto che la società lussemburghese rivestiva una delle forme di società a regime fiscale privilegiato contemplate nel Decreto Ministeriale (di seguito D.M.) del 21 novembre 2001. Tale circostanza innescava l'applicazione della specifica disciplina *Controlled Foreign Companies* (di seguito CFC) (articolo 167 TUIR) con l'effetto che le perdite maturate nel corso degli esercizi fiscali potevano essere compensate soltanto con i futuri redditi della stessa società (imputati per trasparenza al controlante residente proporzionalmente alla partecipazione dallo stesso detenuta): "[i]l soggetto residente che controlla la CFC potrà utilizzare le perdite di quest'ultima soltanto per abbattere i redditi a tassazione separata della medesima entità e non ai fini della determinazione del proprio reddito complessivo da sottoporre a tassazione ordinaria (articolo 2, comma 1, del D.M. 21 novembre 2001, n. 429)". Come si evince da quest'ultima affermazione, la non riportabilità delle perdite estere sembra essere stata motivata esclusivamente dal particolare regime di tassazione imposto alle società che subiscono un regime impositivo speciale e non piuttosto per ragioni di coerenza sistematica della fiscalità nazionale.

Sul punto, ulteriori elementi di riflessione (in senso contrario) possono trarsi anche dalla recente giurisprudenza della CGUE (causa C-123/11 del 21 febbraio 2013, causa A Oy).

Pur avendo chiaro che la giurisprudenza della CGUE può avere influenza solamente sugli Stati membri UE, e pertanto nei rapporti con i Paesi terzi non valgono necessariamente i medesimi principi giuridici, resta il fatto che la stessa Commissione europea nella sua comunicazione COM(200)825 del 19 dicembre 2006, relativa all'applicazione delle *exit tax* tra gli Stati membri UE, aveva chiarito che se delle quattro libertà fondamentali, solo la libera circolazione dei capitali e dei pagamenti si applica ai Paesi terzi, tuttavia l'emigrazione di una persona fisica e il trasferimento della sede di una società possono comportare transazioni oggetto delle disposizioni sulla libera circolazione di capitali. Concludendo che "poiché il risultato dell'applicazione delle diverse libertà deve essere lo stesso, sembra che l'immediata riscossione dell'imposta al momento del trasferimento di tali attivi costituisca una restrizione alla libera circolazione di capitali. Tuttavia, come osservato sopra, la Commissione ritiene che una restrizione in tali circostanze sia giustificata in assenza di cooperazione

amministrativa. La Commissione intenderebbe incoraggiare gli Stati membri, laddove appropriato, a rafforzare la cooperazione amministrativa con i loro partner terzi, dato che tale scelta costituisce il modo migliore per garantire il rispetto degli obblighi fiscali e per prevenire l'evasione fiscale", sembra potersi concludere che l'estensione di soluzioni condivise a livello comunitario sul tema che ci occupa non sia affatto preclusa nei confronti di Paesi terzi.

Ciò osservato, la CGUE, nella citata sentenza A Oy, si è espressa sul tema del riconoscimento in capo ad una società di diritto finlandese di perdite maturate da una sua controllata svedese, in caso di fusione con quest'ultima. L'autorità finlandese, infatti, aveva negato tale possibilità sull'assunto che le perdite della controllata sono state accertate applicando la normativa tributaria svedese.

La CGUE, dopo aver concluso che la fattispecie interessava la libertà di stabilimento (paragrafo 28 della sentenza), affermava che la possibilità offerta dal diritto finlandese ad una società controllante residente di contabilizzare le perdite di una controllata residente in caso di fusione con quest'ultima costituisce per la società controllante un vantaggio fiscale (paragrafo 31) e "l'esclusione di tale beneficio nei rapporti tra una società controllante residente e la sua controllata avente sede in un altro Stato membro, è atta a dissuadere la prima dallo stabilirsi in quest'ultimo Stato membro, dissuadendola quindi dal crearvi delle controllate" (paragrafo 32).

Superando quindi le ulteriori obiezioni avanzate da alcuni Governi intervenuti nel procedimento (necessità di preservare la ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri UE ed impedire i rischi di duplice uso delle perdite e di evasione fiscale), in ragione della loro legittimità ma non proporzionalità, la CGUE conclude che gli articoli 49 e 54 del Trattato sul Funzionamento dell'UE (TFUE) non ostano ad una normativa nazionale che esclude che una società controllante, che procede ad una fusione con una società controllata stabilita nel territorio di un altro Stato membro e che ha cessato l'attività, abbia la possibilità di dedurre dal suo reddito imponibile le perdite subite da tale controllata negli esercizi fiscali anteriori alla fusione, quando invece detta normativa nazionale ammette tale possibilità se la fusione è realizzata con una controllata residente. Tuttavia, "siffatta normativa nazionale è incompatibile con il diritto dell'Unione se non consente alla società controllante di provare che la sua controllata non residente ha esaurito le possibilità di contabilizzare tali perdite e che non vi è la possibilità che queste ultime siano contabilizzate nel suo Stato di residenza a titolo di esercizi futuri, né dalla società stessa né da un terzo", come esattamente accade nel caso di trasferimento della residenza fiscale (sia in continuità giuridica che no).

Tale soluzione, peraltro, sembra superare anche il non trascurabile problema del riconoscimento delle modalità di calcolo delle perdite stesse, imponendo, di fatto, l'ingresso di regole proprie di un sistema fiscale da un Paese all'altro.

Alla luce di quanto osservato, sembra che, almeno a livello comunitario, il disconoscimento delle perdite in ingresso in caso di trasferimento di residenza si presenti, quanto meno, incompatibile con la giurisprudenza comunitaria in materia.

Con riferimento, quindi, ai vincoli di adeguatezza e proporzionalità delle misure volte a tutelare la ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri UE e ad impedire i rischi di duplice uso delle perdite e di evasione fiscale, l'ordinamento italiano non potrà che contemplare solamente norme destinate a contrastare fenomeni di tipo abusivo quali il commercio di "bare fiscali", esponendosi quasi certamente, in caso contrario, a censure della CGUE.

Più complesso è il caso della provenienza *black list* del contribuente. In tal caso, l'assenza della copertura delle libertà comunitarie e le caratteristiche proprie dei regimi fiscali non cooperativi, potrebbero, come nel caso della citata Risoluzione n. 345/E del 2008, giustificare misure di protezione a tutela della coerenza del regime fiscale nazionale, impedendo il riconoscimento di perdite estere *black list*. In tali circostanze, ovviamente, resta salva, e forse inevitabile, la via dell'interpello preventivo ai sensi dell'articolo 31-ter D.P.R. n. 600/1973.

Relativamente al trattamento delle perdite formatesi nei primi tre anni successivi al trasferimento in Italia della residenza, in coerenza con quanto detto relativamente al trasferimento in continuità giuridica o meno del soggetto trasferito, pare corretto affermare che la continuità soggettiva riverberi anche sul regime delle perdite cosicché rilevante per l'applicazione o meno del comma 2 dell'articolo 84 TUIR[7] sarà la considerazione che il soggetto si sia trasferito in Italia dando vita o meno ad nuovo soggetto giuridico. Nel primo caso, la "novità" del soggetto trasferito (conseguente alla discontinuità rispetto all'ordinamento di origine) sarà del tutto assimilabile alla costituzione di un nuovo soggetto giuridico e pertanto il comma 2 dell'articolo 84 TUIR risulterebbe applicabile.

Diversamente, e per ragioni opposte, la continuità giuridica del soggetto trasferito impedirà la possibilità di considerare il soggetto trasferito come un "nuovo" soggetto, escludendo quindi l'applicabilità del citato comma 2.

Ciò detto, tuttavia, il comma 2 richiede oltre alla novità della costituzione anche un ulteriore requisito: "[...] a condizione che [le perdite, ndr.] si riferiscano ad una nuova attività produttiva". Ebbene, il mero trasferimento della residenza nella continuità, però, dell'attività d'impresa svolta sembra impedire il verificarsi della condizione richiesta dalla norma.

Tale ultima considerazione sembra trovare conforto nella già citata Risoluzione n. 345/E del 2008. Secondo il documento di prassi "come da conforme parere del Dipartimento finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel caso in specie [trasferimento di holding lussemburghese in Italia, ndr.] appare carente, in primo luogo, la condizione relativa alla data di costituzione. Va, infatti, osservato che il trasferimento in Italia è avvenuto in regime di continuità societaria e, quindi, non si può ritenere che la data di costituzione cui fare riferimento agli effetti dell'applicazione del citato articolo 84, comma 2 TUIR sia quella del trasferimento in Italia. Nella fattispecie, infatti, non si può parlare di costituzione nel nostro Paese in quanto, come peraltro evidenziato dalla stessa società istante, il trasferimento è avvenuto in regime di continuità giuridica. Va da sé che in assenza della prima condizione richiesta dall'articolo 84, comma 2 TUIR per il riporto illimitato delle perdite,

si ritiene superfluo verificare la sussistenza o meno della seconda condizione relativa all'esercizio di un nuova attività produttiva. Ciò posto, si ritiene che le perdite eventualmente realizzate dalla società istante nei primi tre periodi d'imposta di residenza in Italia non potranno ricadere nella previsione dell'articolo 84, comma 2 TUIR".

Da quanto riportato, la soddisfazione di entrambe le condizioni viene ritenuta dall'Amministrazione finanziaria una condizione necessaria per l'applicabilità del comma 2.

Pur prendendo atto del tenore letterale della norma, tuttavia, si ritiene che una corretta valutazione della modalità di ingresso in Italia del soggetto estero, nella forma della discontinuità giuridica di esso, potrebbe, quanto meno dal punto di vista giuridico-formale, aprire la strada a valutazioni in parte differenti.

Diversamente, da un punto di vista economico-sostanziale, appare però innegabile che il mero trasferimento del dato "formale" della residenza, pur implicando rilevanti effetti sostanziali, non determina certamente di per sé il "rinnovarsi" del business produttivo del reddito d'impresa del contribuente, come richiesto dal comma 2 dell'articolo 84 TUIR.

## 6.

### Ulteriori criticità: aspetti contabili, riserve di utili e regime pex

In ragione della derivazione della base imponibile domestica dai risultati contabili del contribuente, il silenzio della norma primaria potrebbe porre ulteriori problemi per la sua applicazione. Così, nel caso di trasferimento in continuità giuridica, ad esempio, si pone il primo tema della conversione, nel corso dell'esercizio, dei valori e dei criteri di imputazione contabili (e quindi, fiscali) della società trasferenda secondo i principi contabili nazionali (ad esempio, ai fini del regime pex o di quello delle cosiddette "società di comodo"). Se poi si consideri il fatto che ai fini fiscali, come visto sopra, non è ipotizzabile la teoria dello "split year", si porrà il problema della "conversione fiscale" domestica dei risultati d'esercizio (fino alla data di trasferimento) contabilizzati secondo le regole del Paese di origine.

Forse meno problematico appare il trasferimento in discontinuità nella misura in cui la cesura con l'ordinamento di provenienza pone le basi perché nell'ordinamento di destinazione, fin dall'inizio del periodo d'imposta, si adottino le regole contabili di tale ordinamento.

L'unica soluzione che allo stato appare possibile è quella di adottare un volontario adeguamento dei dati di bilancio che introduca soluzioni idonee ad assicurare, quanto meno per le operazioni in ambito comunitario, la neutralità fiscale di tali operazioni. Tale approccio, peraltro non potrà essere disconosciuto od ignorato dalle autorità fiscali in quanto perfettamente aderente alle indicazioni di fonte comunitaria, da ultimo espresse dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2012 (2013/c 239 E/03, raccomandazione n. 2).

Richiamando quanto osservato sopra, in ordine al "doppio binario" introdotto dalla Risoluzione n. 69/E, quando ammette maggiori quote di ammortamento fiscale rispetto a quelle contabili "ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b) del TUIR che prevede la deduzione dei componenti negativi che «pur non

essendo imputati al conto economico, sono deducibili per disposizioni di legge»", sembrerebbe possibile affermare che il trasferimento debba avvenire in continuità dei valori contabili, facendo, invece, salva l'applicazione delle norme fiscali domestiche in ordine al trattamento delle diverse fattispecie (ad esempio, ricostruzione della stratificazione delle riserve di utili e di capitali in caso di distribuzione o riconoscimento del valore fiscale di cespiti integralmente ammortizzati).

Un ultimo aspetto che merita di essere considerato attiene alla qualificazione delle riserve di utili formatesi all'estero. Tale questione assume poi ulteriori specifici profili di difficoltà anche in ragione dei principi fiscali alla base del rapporto socio/società nel Paese di origine (*imputation system vs. exemption system*) e dell'eventuale imposizione che tali utili hanno scontato all'estero.

In assenza di precedenti di prassi idonei a chiarire il tema, appare coerente con il principio di neutralità fiscale dell'operazione che la natura di "riserva di utili" attribuita a tali riserve nel Paese di origine venga riconosciuta anche in Italia, con l'effetto di assoggettarle ad imposizione quando siano, eventualmente, distribuite ai soci. In tale evenienza, poi, il socio godrà dei rimedi domestici per alleviare la doppia imposizione economica in cui dovesse incorrere.

Analogamente, si ritiene che soggiacerà alla disciplina domestica la fuoriuscita dei beni aziendali dal circuito del reddito d'impresa qualora dovesse avvenire successivamente al trasferimento in Italia del complesso aziendale.

Anche rispetto al possesso dei requisiti per accedere al regime di *participation exemption*, si ritiene che le classificazioni di bilancio adottate dall'impresa non possano che trasferirsi in continuità nella "nuova" contabilità italiana del contribuente, salvo che, nel rispetto dell'autonomia del contribuente, vi siano gli spazi per una modifica di tale classificazione. Dal punto di vista fiscale, poi, tale classificazione potrebbe anche andare esente da valutazioni di tipo elusivo. Infatti, se l'ormai abrogato articolo 37-bis D.P.R. n. 600/1973 prevedeva, alla lettera f del comma 1, la possibilità di censurare le valutazioni e classificazioni di bilancio, il nuovo articolo 10-bis dello Statuto del contribuente non sembra direttamente idoneo a colpire tali "operazioni", se non a condizioni di innestare la classificazione della partecipazione da valutare in una più ampia operazione "priva di sostanza economica".

## 7.

### Conclusioni

Dalla disamina compiuta, emerge come il pur apprezzabile sforzo legislativo di favorire il rientro in Italia di soggetti esteroinvestiti o di attrarre imprese estere in Italia attraverso l'introduzione della norma di cui all'articolo 166-bis TUIR, risulti finora, in parte, incompiuto.

In effetti, alcune delle incertezze potrebbero essere agevolmente risolte facendo riferimento alla prassi amministrativa in precedenza emanata. Ciò, peraltro, sarebbe anche giustificato dal rilievo attribuito alla prassi amministrativa dallo Statuto del contribuente.



Tuttavia, al fine di rendere davvero "attraente" l'ingresso di investitori stranieri nell'ordinamento italiano, almeno rispetto al tema qui in esame, potrebbe essere importante almeno un atto interpretativo unitario dell'Amministrazione finanziaria, che "assesti" la stratificazione delle diverse pronunce intervenute in passato su specifici temi e faccia chiarezza sui diversi dubbi ancora esistenti.

#### Elenco delle fonti fotografiche:

<http://beaconreports.net/wp-content/uploads/2015/01/feature2.jpg>  
[30.09.2016]

[http://image.nj.com/home/njo-media/width620/img/business\\_impact/photo/andre-malok-the-star-ledger-22jpg-74cddebbd4c09059.jpg](http://image.nj.com/home/njo-media/width620/img/business_impact/photo/andre-malok-the-star-ledger-22jpg-74cddebbd4c09059.jpg)  
[30.09.2016]

[http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/imagecache/Story\\_node\\_636x254/immagini/tax\\_planning\\_tax\\_300x180\\_6.jpg](http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/imagecache/Story_node_636x254/immagini/tax_planning_tax_300x180_6.jpg) [30.09.2016]

[1] Attualmente la disciplina sul trasferimento di sede è contenuta negli articoli 166 e 166-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (di seguito TUIR). L'articolo 166 TUIR contempla la normativa italiana sulla cosiddetta "exit tax". Introdotto nell'ordinamento italiano nel 2004, l'articolo era stato modificato già nel 2007 con l'introduzione dei commi 2-bis e 2-ter ad opera del comma 1, lettera b del Decreto Legislativo (di seguito D.Lgs.) n. 199/2007, che recepiva la Direttiva n. 2005/19/CE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, scissioni e altre operazioni di ristrutturazione aziendale concernenti società di Stati membri diversi. Il contrasto della norma italiana con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (di seguito CGUE) ha determinato un'ulteriore modifica nel 2012 ad opera dell'articolo 91 del Decreto Legge (D.L.) n. 1/2012, che ha introdotto il riferimento ai principi comunitari espressi nella sentenza "National Grid Indus BV" (causa C-371/10). L'ultima modifica è quella introdotta dall'articolo 11 D.Lgs. n. 147/2015 (cosiddetto "Decreto Internazionalizzazione") che ha, tra l'altro, eliminato il riferimento espresso proprio alla sentenza "National Grid Indus BV". L'articolo 166-bis TUIR contempla invece la disciplina del trasferimento "in ingresso" della residenza ed è stato introdotto dall'articolo 12 D.Lgs. n. 147/2015.

[2] Si veda Baccaglini Francesco, Gli effetti del decreto attuativo della exit tax italiana nei trasferimenti di sede verso la Svizzera, in: NF 1/2015, pagine 11-19.

[3] Il medesimo D.Lgs. n. 147/2015, all'articolo 1, ha introdotto nel Decreto del Presidente della Repubblica (di seguito D.P.R.) n. 600/1973, relativo all'accertamento delle imposte sui redditi, il nuovo articolo 31-ter, rubricato "Accordi

preventivi per le imprese con attività internazionale". La nuova norma introduce una complessiva revisione degli accordi tra imprese aventi attività estera ed amministrazione finanziaria, in precedenza disciplinati dal cosiddetto "ruling di standard internazionale" (contenuto nell'articolo 8 D.Lgs. n. 269/2003, abrogato dal comma 1 dell'articolo 1 D.Lgs. n. 147/2015). Quest'ultimo, infatti, è stato sostituito con una nuova procedura per la stipula di accordi preventivi con l'amministrazione finanziaria, che viene ricondotta nell'alveo della disciplina generale dell'accertamento, di cui al D.P.R. n. 600/1973. In particolare, con le modifiche proposte si estende la procedura di accordo preventivo anche alla definizione dei valori di ingresso e di uscita in caso di trasferimento della residenza, come disciplinato dal TUIR, nonché all'attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente. Gli accordi vincolano le parti per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi d'imposta successivi e precludono all'Amministrazione finanziaria l'esercizio di poteri di controllo ed accertamento per le parti coperte dall'accordo. È altresì previsto che, ove gli accordi discendano da altri accordi conclusi con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni contro le doppie imposizioni (di seguito CDI), i patti sottoscritti con l'Amministrazione finanziaria vincolano le parti secondo quanto convenuto con dette autorità, anche a decorrere da periodi di imposta precedenti, purché non anteriori al periodo d'imposta in corso alla data di presentazione dell'istanza da parte del contribuente.

[4] Si veda Cass., sez. V, sentenza n. 21970 del 28 ottobre 2015: "[s]econdo consolidata giurisprudenza di questa Corte (dalla quale non vi è motivo di discostarsi) ai fini delle imposte dirette, le persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente si considerano, in applicazione del criterio formale dettato dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 2, in ogni caso residenti, e pertanto soggetti passivi d'imposta, in Italia; con la conseguenza che, ai fini predetti, essendo l'iscrizione indicata preclusiva di ogni ulteriore accertamento, il trasferimento della residenza all'Estero non rileva fino a quando non risulti la cancellazione dall'anagrafe di un Comune italiano (v. Cass. 677/15, 14434/10, 9319/06, 13803/01, 1225/98)".

[5] Articolo 25, comma 3 L. n. 218/1995: "[i] trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati".

[6] Si veda Rossi Luca/Ficai Giacomo, Acquisizione della residenza fiscale in Italia e valorizzazione ai fini tributari di beni provenienti dall'estero, in: Corr. Trib. n. 13/2016, pagina 991.

[7] Articolo 84 TUIR: "1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare [...]. 2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva".